

PERSONALE

L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10 - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione ."

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 06/08/2019

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO?		2021	SIV	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?			SIV	NO
Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso				

ANNO 2021	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	ONERE 2021
		N. ____	
	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO	ONERE 2021
		N. ____	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4 e ss.mm.ii. - "Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale"

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2021

Gli impegni di competenza per il salario accessorio risultano ≤ agli impegni di competenza per salario accessorio 2009?	SIV	NO
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente risulta ≤ al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale ?	SIV	NO
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale?	SIV	NO

IL DIRETTORE GENERALE**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO**

per asseverazione

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(In vigore dal 1 gennaio 2019)

(comma 1 come modificato dalla Legge di conversione n. 7/2012) **1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di**

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?	2021	SIV	NO
---	------	-----	----

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?	2021	SIV	NO
---	------	-----	----

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 lett. a) - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.... omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?	SIV	NO
---	-----	----

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Scheda n. "4" allegata alla Circolare n. 10 del 28/06/2021

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"

Co. 1 " Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, **sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento "**

Co. 2 " I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni "

Co. 3 " Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione "

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?		SI ✓	NO
--	--	------	----

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2021
2280	Spese per concorsi, Promoz., Diff. e Comu	€ 71.879,72	b=ax 50% € 35.939,86	€ 0,00
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

Scheda n. "5" allegata alla Circolare n. 10 del 28/06/2021

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"			
Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".			
AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?	2021	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIA

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2 "Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale"	
Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."	
Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficino di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."	

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8 "Norme di contenimento della spesa"	
Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".	

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE a	LIMITE Anno 2011	FONDO 2021
			b=a-20%	
2033	Fondo per la parte variabile della retribuzione dirigenti	30.987,00	24.789,60	23.573,00 €
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2021
2030	Retribuzione accessoria dipendenti	81.629,00	135.000,00	93.698,00 €

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio"

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co.2 "Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA?	2021	SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO?		SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE AUTO IN CAR SHARING ?		SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?		SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE 22-05-2014
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEI COMMII 1 E 2?	2021	SI	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti"

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, **possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."**

PER L'ANNO 2021 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?			SI ✓	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE		
	1	Giusta autorizzazione del Dirigente Generale Dip Lavoro prot.. 29820/2021 del 28/07/2021		

L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 4, co. 2 "Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa"

Co. 2 " Gli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, **devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese**per consulenze, e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali..... "

NEL CASO DI NOMINA DI CONSULENTE E' STATA RISPETTATA LA RIDUZIONE DEL 3% DEL COMPENSO RISPETTO ALLE NOMINE DEL 2019?			SI	NO
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)		RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI DELL'ANNO 2019	
		IMPEGNI 2021	IMPEGNI 2019	Riduzione 3%
2460	Incarichi di consulenza di tipo professionale	5.000,00 €	28.500,00 €	855,00 €
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
Per asseverazione

Scheda n. "9" allegata alla Circolare n. 10 del 28/06/2021									
CANONI DI AFFITTO									
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti"									
Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."									
Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in									
Co. 3 "....."									
Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"									
L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co. 1, co. 2 e co. 3 -									
Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020".									
Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno po									
L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 3, comma 1, lett.a) e comma 3									
Co. 1 "I canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo,.....sono ridotti dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5% annuo.....oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso."									
Co. 3 "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione Siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118".									
I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 E 2 ?									
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?									
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?									
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?									
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE									
SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021?									

L'Ente per l' anno 2021 non ha alcun contratto di locazione

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

L.R. n. 13 dell' 11/06/2014, art. 13, co. 1 , co. 4 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"
Co. 1 – A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli Enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore Sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
Co. 4 – Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 (*) del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

(*)" il limite di euro 100.000,00 non prorogato nell'Esercizio Finanziario 2020"

E' STATO OSSERVATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 13/2014?	2021	SI ✓ NO

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"
Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ... "

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?	2021	SI ✓ NO
---	-------------	-----------------------

(*) A far data dal 15-03-2021 il Dirigente del CIAPI è stato nominato in virtù del protocollo d'intesa sottoscritto con il Dipartimento della funzione pubblica del 04-03-202, afferente la posizione in comando del Dr Filippo Camiolo, quale Direttore dell'Ente

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2021		SI✓	NO
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?			SI✓	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

COMPENSI AGLI ORGANI

L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 - “Disposizioni in materia di enti regionali”	
Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici ".	
L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - “Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale”	
Co. 1 “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati,sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti d parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l’importo onnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.” .	
Co. 2 “Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge..... con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce.....” (D.P. Reg. emanato il 20/01/2012, n. 7)	

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2021	Sì√	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 NONCHE' DEL D.P.Reg. n. 7 del 20/01/2012, Art. 1 e 2 attuativo della legge?	2021	Sì√	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

SPESE CORRENTI

L.R. n. 9 del 15/04/2021, art. 4, co. 2 “Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa”						
Co. 2 “ ... Gli Enti di cui all’Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell’anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant’altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali...”						
E’ STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 3% RISPETTO AL 2019 DELLE SPESE CORRENTI?					RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI DELL’ANNO 2019	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese correnti)	IMPEGNI SPESE CORRENTI ANNO 2021	IMPEGNI SPESE CORRENTI ANNO 2019	Riduzione 3%	SI	NO
2460	Incarichi di consulenza di tipo professionale	5.000,00 €	28.500,00 €	855,00 €	X	
2280	Spese per concorsi, Promz., Diff. e Comu	0,00 €	0,00 €	€		
		€	€	€		
		€	€	€		
		€	€	€		

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

L.R. n. 9 DEL 15/04/2021, Art. 10, commi 4 e 5 – “Norme in materia di personale”		
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni		
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELLA L.R. N. 9 DEL 15/04/2021?	SI	NO
5. A decorrere dall'anno 2021 sono estese agli enti pubblici economici regionali le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni, secondo una percentuale di assunzioni non superiore al 50 per cento della dotazione prevista nelle rispettive piante organiche, purché venga assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa del tre per cento annuo rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020.		
SONO STATE RISPETTATE: LA PERCENTUALE DI ASSUNZIONE NON SUPERIORE AL 50%..... PURCHE' SIA STATO ASSICURATO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL 3% ANNUO RISPETTO A QUELLA SOSTENUTA NELL'ANNO 2020?	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
Per asseverazione

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 14 GENNAIO 2021
LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 4, co. 2 “Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa”						
Co. 2 “ Gli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e rappresentanza, e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali..... ”						
E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 3% RISPETTO AL 2019 DELLE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI, RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA, E QUANT'ALTRO NON INDISPENSABILE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI.....”					RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI DELL'ANNO 2019	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2021	IMPEGNI 2019	Riduzione 3%	SI	NO
2280	Spese per concorsi, Promz., Diff. e Comu	0,00 €	0,00 €	€	x	
		€	€	€		
		€	€	€		

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
Per asseverazione